



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Dicembre (05/12/2022) alle ore 19,30 in seconda convocazione presso la sede sociale di Via Enna n.1 , sita in Lentini, si è svolta l'Assemblea Straordinaria dell'**Associazione di Promozione Sociale " GUGLIELMO TOCCO 1939 "** , C.F. 93096870899, associazione di TERZO SETTORE , regolarmente affiliata all'**Associazione ADA con Nazionale** iscritta al RUNTS con il numero 209, come da allegato " a " al presente verbale che ne costituisce parte integrante, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Notifica RUNTS tramite PEC "Modifica Art. .31 dello Statuto. (PEC allegata al presente verbale "all. B " che ne costituisce parte integrante.)

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci iscritti con convocazione mediante raccomandata a mano.

Viene nominato come presidente della seduta il Presidente dell'Associazione Dott.ssa Tocco Carlotta e come segretario il sig. Tocco Giovanni . Il Presidente Tocco constatata la regolarità della assemblea, dichiara aperta la seduta. Il Presidente , illustra i contenuti dell'ordine del giorno e inizia a trattare il primo punto , relazionando sulla Pec ricevuta giorno 18/11/2022 da parte dell'Ufficio RUNTS Sicilia , il quale ci chiede di modificare l'articolo 31 dello statuto. Il Presidente legge il nuovo articolo 31

dello statuto , nel rispetto di quanto recita l'articolo 9 del D.L
3/7/17 n.117, come comunicato dall'Ufficio RUNTS Sicilia.Dopo
ampio dibattito e chiarite le domande , il Presidente propone
all'Assemblea di approvare la proposta di modifica dell'articolo 31
dello Statuto, così come enunciato prima, l'Assemblea approva
all'unanimità la modifica dell'articolo 31 dello Statuto.Non
essendoci altro da deliberare alle ore 20,30 il Presidente dichiara
sciolta la seduta.

LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LENTINI LI 05/12//2022

IL SEGRETARIO

Corrado

IL PRESIDENTE

Luca Carlotto

REGISTRATO a Siracusa 20 DIC. 2022

al N. 1085 Serie 3^a AM *pubb.*

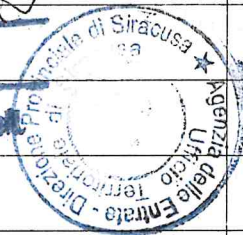
Esente *Esente*

comprende dei diritti catastali e dei tributi speciali.

ADDETTO AL SERVIZIO

Cimino Giuseppe

del delegato del Direttore Provinciale di Siracusa *di nome* *Francesco* *N. 94637/2022*



Roma, 21/11/2022

Prot. n. 31/BDC/sds

ATTESTAZIONE DI AFFILIAZIONE



Con la presente si dichiara che l'associazione denominata

"APS GUGLIELMO TOCCO 1939"

Con sede in Lentini (SR) Via Enna n. 1

C.F. 93096870899

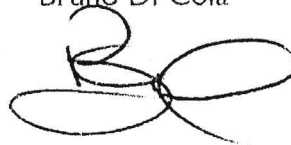
Legale Rappresentante Tocco Carlotta

per l'anno 2022

E' regolarmente affiliata all'Associazione ADA con Nazionale via Po 162 00198 Roma — c.f.96427700586

Un cordiale saluto

ADA con
Associazione Nazionale di Promozione Sociale
Via Po, 162 - 00198 Roma
TEL. 06.86299437
EMAIL: segreteria@adaconnazionale.it
CODICE FISCALE 96427700586
Bruno Di Cola





[RUNTS Ufficio Sicilia] [CF 93096870899] [IDPR 625768] Ricevuto nuovo messaggio

Da avvisi.runts@cert.infocamere.it <avvisi.runts@cert.infocamere.it>

A GT39APS@PEC.GT39APS.IT <GT39APS@PEC.GT39APS.IT>,
carlotta.tocco26@gmail.com <carlotta.tocco26@gmail.com>

Data venerdì 18 novembre 2022 - 12:46

Gentile utente,

Ufficio Ufficio Sicilia Le notifica che per quanto concerne la pratica di codice 625768, inoltrata per l'ente ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GUGLIELMO TOCCO 1939 con codice fiscale 93096870899, è presente un nuovo messaggio:

"In riferimento alla richiesta di iscrizione l'ente deve modificare l'art.31 dlolo statuto in quanto in caso di cessazione o liquidazione dell'associazione l'intero patrimonio viene devoluto cos? come cita l'art. 9 del D.lgs n.117 del2017. Si provveda a trasmettere, entro 30gg. lo statuto modificato e registrato all'agenzia delle entrate."

La invitiamo ad accedere [all'area riservata del portale RUNTS](#) per prendere visione del suddetto messaggio ed eventualmente rispondere.

La presente è stata generata da un sistema automatico, si prega pertanto di non rispondere a questo indirizzo in quanto ogni risposta sarà cestinata.

Cordiali saluti





Statuto Associazione Promozione Sociale "GUGLIELMO TOCCO 1939"

Titolo I : Costituzione, Finalità, Durata.

Art.1 Denominazione Sociale

E' costituita con sede in Lentini (SR) Via Enna n. 1 un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Guglielmo Tocco 1939". Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art.2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 18 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e svolgere attività culturali sia generiche che specializzate, così da favorire la diffusione e la formazione culturale per tutti i cittadini italiani, oltre che per quelli dei Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini extracomunitari in regola con le leggi vigenti. L'Associazione può aderire ad Associazioni Nazionali e Internazionali, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, ivi compreso quello patrimoniale ed organizzativo.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 31 del presente statuto.

Titolo II : Attività esercitate.

Art.4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale, Attività di raccolta fondi.

Art.5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/ 2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

1. Istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero e di addestramento scientifico, ciò anche per conto di Università, Scuole, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
2. Promuove reattività di Educazione degli Adulti;
3. Organizzare e gestire corsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione;
4. Predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad un'attività di studio e di ricerca sugli argomenti previsti dallo scopo sociale;
5. Curare anche in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi, l'edizione e la distribuzione;
6. Avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
7. Promuovere la costituzione di Istituti, Musei, Biblioteche, Laboratori e Centri per la ricerca culturale, spirituale, religiosa;
8. Gestire in forma diretta, o mediante apposite convenzioni, gli Istituti, Musei, Laboratori, Biblioteche, Centri di ricerca connessi alle finalità dell'Associazione;
9. Proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione;
10. Istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per manifestazioni di cultura;
11. Esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni, di programmi e di attività culturali con associazioni similari;
12. Farsi promotrice davanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di



1 Anzalone Agate
Maria Lu...
Guglielmo Tocco



qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;

13. Accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato finalizzato al conseguimento degli scopi;

14. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;

15. Avanzare proposte agli enti pubblici locali (Regione, Comune, Provincia, Uffici Scolastici Territoriali, Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) per una adeguata programmazione socio culturale sul territorio;

16. Rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'associazione e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;

17. Rilasciare tessere, distintivi, attestati e similari;

18. Promuovere e favorire attività sportive, ambientali e del tempo libero.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati come stabilito dal successivo articolo 8.

Art.6 Attività di raccolta fondi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi,

l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.

Art.8 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III : Funzionamento

Art.9 Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio, Scritture contabili, Bilancio sociale

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto in oltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini.

Angelo Agote

2. Basso Boes Carlotta
Marta M. N. P. C.

Art.10 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale, oppure pubblicizzati, nei casi previsti dalla legge, per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compenso corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione costituito :

- ☒ Dai beni mobili e immobili di proprietà;
- ☒ Dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- ☒ Da donazioni, erogazioni, lasciti;
- ☒ Da quote di partecipazioni societarie;
- ☒ Da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- ☒ Dal fondo di riserva;
- ☒ Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Con riferimento al patrimonio esistente si rimanda a quanto stabilito all'art.31, nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti, fondazioni, associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altri enti, fondazioni ed associazioni che svolgono attività di interesse generale anche culturale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Art. 12 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote annuali di tesseramento dei soci
- Dai proventi della gestione del patrimonio
- Dal ricavato delle attività connesse alla organizzazione dei corsi di insegnamento, di cui all'art.5, punto 1
- Dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente statuto
- Della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private
- Dai contributi di soci e di altre persone fisiche
- Dai contributi di Enti Pubblici e privati
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici
- Dalle erogazioni liberali
- Dai titoli di solidarietà
- Da attività commerciali marginali.

Art.13 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze ed delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- Il registro dei volontari (associati e non associati) in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate previo pagamento delle spese di riproduzione, come determinate dal Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 10

giorni dal ricevimento della richiesta.

Art 14 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV : I Soci

Art. 15 Adesione nell'associazione

Possono aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, ovvero partecipando ai corsi organizzati dalla Associazione, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. L'anno sociale decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, in considerazione della principale attività dell'associazione, consistente nella realizzazione di corsi di insegnamento svolgenti secondo l'ordinario anno accademico (dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo). Conseguentemente, la tessera sociale scade e la conseguente qualifica di associato viene meno al 30 settembre di ogni anno, qualora non dovesse essere rinnovata nei successivi 60 (sessanta) giorni a far data dal 30 settembre. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art.16 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a partecipare a tutte le iniziative corsi, corsi, conferenze, incontri, viaggi, visite, escursioni organizzate dall'Associazione, corrispondendo il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa;
- c) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- d) a frequentare i locali dell'associazione destinati allo svolgimento dei corsi;
- e) a partecipare alle assemblee;
- f) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- g) ad approvare i bilanci;
- h) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- i) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Due per *Beccoli* *Loce Carlotto*
*Anzalone Apote*⁴ *Loce*
Mario de

Art. 17 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversi e interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per mancato rinnovo alla scadenza dell'anno sociale;
- b) per recesso;
- c) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- d) per decesso;
- e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione anticipatamente alla scadenza dell'anno solare.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o il loro eredi non hanno diritto di chiedere e la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Collegio dei Probiviri. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- ☒ L'Assemblea Sociale;
- ☒ Il Consiglio Direttivo;
- ☒ Il Presidente;
- ☒ Il Segretario;
- ☒ Il Tesoriere;
- ☒ Il Collegio dei Probiviri;
- ☒ L'Organo di Controllo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 23 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 20 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- ☒ Approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto;
- ☒ approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- ☒ delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
- ☒ nomina e revoca il Consiglio Direttivo sia in via Ordinaria che straordinaria;
- ☒ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☒ approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☒ nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- ☒ nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- ☒ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- ☒ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☒ delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione, come previsto dall'art. 18, quarto comma, del presente Statuto;
- ☒ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☒ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2 delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del C.C.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre tre deleghe

Oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 21 Elezioni cariche sociali

Tutti gli Organi di cui al precedente articolo 19 durano in carica per la durata stabilita dal presente statuto ed alla scadenza sono rieleggibili.

Per l'elezione delle cariche sociali, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, da Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sul quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dall'assemblea.

Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità sociale.

Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza. Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da 7 membri compreso il Presidente. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, da almeno due anni continuativi, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. approva, su proposta del Presidente, il programma annuale dei corsi di cui al precedente art. 5 primo comma, determinando il contributo per l'ammissione e la frequenza;
2. determina la quota annuale associativa;
3. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
4. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
5. attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
6. assegna gli incarichi di lavoro;
7. approva i programmi di Attività;
8. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
9. nomina, al proprio interno, il Presidente.
10. Coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
11. Elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
12. Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
13. Delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato entro 15 giorni dalla sua elezione; alla convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo provvede il Consigliere più anziano di età. Successivamente vi provvederà il Presidente eletto ai sensi del successivo articolo 23. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o al Presidente stesso, il quale

Carlo
[Signature]

[Signature]

6 Anzalone
[Signature]

provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 23 Il Presidente

È eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispose il programma annuale dei corsi di cui al precedente articolo 5, primo comma.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non siano nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 25 Il Segretario.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, di conservare i registri dei verbali, di curare ed aggiornare il registro dei soci.

Al Segretario è demandato in particolare la cura dei rapporti con ditte e Professionisti esterni ai fini del rispetto degli adempimenti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale, amministrativa gravanti sull'associazione.

Art. 26 Il Tesoriere.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale amministrativa dell'Associazione. Inoltre, avvalendosi anche dell'apporto dei Consiglieri incaricati, cura la conservazione e la gestione del patrimonio immobiliare dell'Associazione e della funzionalità e rispondenza alle normative tempo per tempo in vigore, dei locali e delle aule ove vengono svolti i corsi di cui al precedente articolo 5, primo comma. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative, i contributi e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e di fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio.

Art. 27 Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea dei soci fra i soci stessi.

I membri del collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per l'elezione il conseguimento, da parte di ogni

Lucas Carlotta
Elena Rodolfo

Lucas
Elena

7 Antonino Hpt
Marco ha

candidato, di almeno il 20% dei voti validi.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procederà all'elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.

Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due membri.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell'associazione, ovvero di fatti che ne determinino l'indegnità.

Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa.

Nei confronti dell'incolpato, ritenuto responsabile dell'infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto delle circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dell'attività sociale ed all'esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell'esclusione dall'associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell'attività degli organi sociali.

Il Collegio può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l'associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti. In tal caso, la decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile. Il procedimento sarà disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI : Disposizioni vari e finali

Art.28 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendole informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive in oltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale

Art.29 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art.30 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art.31 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art.21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. (Articolo 9 D.L. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche)

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art.32 Norma transitoria e Legge Applicabile.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

L'Associazione è regolata dalla legge italiana.